

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi e rispetto delle prescrizioni dell'AIA

T.A.R. Piemonte, Sez. III 23 aprile 2025, n. 697 - Perna, pres.; Lico, est. - Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.a. (avv.ti Berruti e Bonino) c. Provincia di Alessandria (n.c.) ed a.

Ambiente - Provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi - Diffida dal non rispettare quanto disposto nella AIA - Richiesta di allontanamento del materiale presente nel corpo del ripristino ambientale, nella parte non conforme all'autorizzazione, previa redazione di un programma di indagine sulle aree interessate che devono essere oggetto di tale intervento - Illegittimità della diffida.

(Omissis)

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.a. impugnava l'atto, meglio indicato in epigrafe, mediante il quale la Provincia di Alessandria:

- diffidava la ricorrente dal non rispettare quanto disposto nella AIA 12 settembre 2011 n. DDAP1-401-2011. n.p.g. 109298 del 12 settembre 2011;

- richiedeva alla ricorrente di allontanare il materiale presente nel corpo del ripristino ambientale, nella parte non conforme all'autorizzazione, previa redazione di un programma di indagine sulle aree interessate.

L'atto veniva motivato sulla base dell'accertamento di una violazione della disciplina dettata dal provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi. In particolare, il procedimento che ha condotto all'adozione dell'atto impugnato traeva origine da una nota, pervenuta in data 13.1.2020 dalla Direzione Avvocatura della Provincia di Alessandria, con la quale venivano comunicate informazioni su Piercarlo Bocchio, al tempo legale rappresentante della ricorrente, coinvolto in un procedimento penale innanzi al Tribunale di Alessandria per il reato di cui agli articoli 110 e 452 c.p. in relazione a condotte tenute negli anni 2011 e 2012.

Il provvedimento veniva impugnato per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:

1. Violazione dell'art. 29-decies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione.

2. Violazione sotto altro profilo dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006. Errore nei presupposti di fatto e di diritto.

Parte resistente e le controinteressate non si costituivano in giudizio.

All'odierna udienza il Collegio, preso atto del deposito, ad opera di parte ricorrente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Tribunale ritiene opportuno chiarire che il ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe è ricevibile in quanto proposto nel rispetto del termine di decadenza decorrente dalla comunicazione dell'atto, tenuto conto della sospensione dei termini disposta (in ragione dell'emergenza da Covid-19) dagli articoli 3 del D.L. n. 11 del 2020, 84 del D.L. n. 13 del 2020 e 36 del D.L. n. 23 del 2020.

Nel merito, con un primo motivo di ricorso l'atto indicato in epigrafe viene impugnato per violazione della disciplina di cui all'art. 29-decies del d.lgs. n. 152 del 2006, da ritenersi applicabile al caso di specie pur in assenza di uno specifico richiamo da parte dell'amministrazione nel provvedimento impugnato.

In particolare, secondo la ricorrente, l'adozione della diffida di cui al comma 9 dell'art. 29-decies, comma 9 presuppone che, nell'ambito dei controlli disciplinati dai commi 3 e 4 della stessa disposizione, l'amministrazione procedente abbia riscontrato la violazione delle prescrizioni autorizzatorie contenute nell'AIA e si giustifica sul presupposto dell'attualità di tale violazione, nel caso di specie non sussistente alla luce del lungo lasso temporale intercorso tra l'epoca della condotta imputata alla società e l'adozione del provvedimento.

In ogni caso, la ricorrente evidenzia come l'amministrazione non abbia motivato in relazione alle ragioni logico-giuridiche sulla base delle quali le violazioni riscontrate sarebbero tali da giustificare, all'attualità, l'avvio di un procedimento a carico della società.

Il motivo di ricorso è fondato, nei termini che si vanno ad esporre.

L'art. 29-decies del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede, al comma 3, che *“L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie*

regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto".

Rileva inoltre il comma 9 della disposizione in esame, a tenore del quale "In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
 - d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione".
- Così delineata la disciplina applicabile al caso di specie, va verificata la sussistenza delle illegittimità prospettate da parte ricorrente.

È dirimente la considerazione per cui l'amministrazione ha basato il provvedimento impugnato sull'accertamento di fatti risalenti agli anni 2011-2012, sulla base di documentazione allegata alla nota informativa trasmessa dalla Direzione Avvocatura della Provincia di Alessandria (tra cui la CNR prot. 355635 del 4.5.2015), senza alcuna rinnovazione di attività istruttoria finalizzata alla verifica circa l'attualità delle condotte imputate alla società ricorrente, ciò che si rendeva necessario alla luce del lungo lasso di tempo intercorso tra l'epoca delle circostanze accertate ed il momento dell'adozione dell'atto impugnato.

Infatti, al fine di poter diffidare il destinatario dell'autorizzazione dal tenere condotte contrarie alla stessa, da individuare specificamente, è logicamente indispensabile un accertamento circa l'attualità delle violazioni.

Diversamente, infatti, verrebbe a configurarsi la possibilità di adottare un provvedimento dalla portata dispositiva del tutto eventuale, sganciata da una concreta situazione di fatto, con la conseguenza di svilire la connotazione funzionalizzata del potere amministrativo, la quale richiede che l'adozione del provvedimento sia imposta dall'esigenza attuale di determinare una modificazione della realtà, fattuale o giuridica, finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico.

Nel caso oggetto di giudizio, dunque, l'istruttoria amministrativa e la conseguente motivazione del provvedimento si sono rivelate carenti sotto il profilo dell'accertamento della persistenza delle violazioni emergenti dalla documentazione allegata alla nota informativa del 13.1.2020 (CNR prot. 355635 del 4.5.2015, relativa a condotte tenute negli anni 2011 e 2012).

Dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione, derivano l'annullamento dell'atto impugnato e l'assorbimento del secondo motivo di ricorso, alla luce dell'integrale soddisfazione dell'interesse sotteso all'impugnazione.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte resistente, sulla base del principio di soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla gli atti impugnati, nei termini di cui in motivazione.

Condanna la Provincia di Alessandria al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)